

Il _____ giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2026, a mezzo scambio posta elettronica tra **GEAL S.p.A.** (c.f. e p. iva: 01494020462) con sede legale in Lucca al Viale Luporini 1348, di seguito indicato come Cliente, e **XXXXXXXXX** (c.f. e p. iva:XXXXXXXXXXXXXXXXX) con sede legale in XXXXXXXXXXXX (XX) allaXXXXXXXXXXXXXXXXX, di seguito indicato come Fornitore, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - PREMESSE E DEFINIZIONI

Le premesse, gli allegati e le definizioni di seguito riportate costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Contratto.

1.01 Premesse

Il Contratto ha per oggetto la FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il periodo 01/01/2027 – 31/12/2027, per le sedi ed i siti produttivi della società **GEAL S.p.A.** nelle modalità previste nel Capitolato di Fornitura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto - **C.I.G.: BD3FCCFB43**

1.02 Definizioni

Il Cliente è **GEAL S.p.A.**, il Fornitore è **XXXXXXXXX**, risultato aggiudicatario della gara di fornitura di cui al precedente punto 1.01.

Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO

2.01 Entità e tipologia della fornitura

Oggetto del presente Contratto è la fornitura di energia elettrica e dei relativi servizi, da parte del Fornitore a favore del Cliente, ai prezzi unitari pattuiti - di seguito indicati e riportati all'Articolo 5 - in quantità tale da soddisfare il fabbisogno del Cliente. La suddetta fornitura è da intendersi effettuata dal Fornitore per soddisfare il fabbisogno del Cliente, in relazione ai punti di fornitura di cui all'Allegato A, indipendentemente dalla quantità complessiva annua di energia elettrica da fornire al Cliente di cui al medesimo allegato.

2.02 Importo contrattuale

L'importo attribuito al presente Contratto è di € € 3.215.000,00 (tremilioniduecentoquindicimila/00) oltre IVA di legge, ed attiene al costo complessivo dell'energia elettrica e dei relativi servizi, completo di tutte le componenti del prezzo come meglio definite nel successivo punto 5.01. Tale importo contrattuale potrà subire, nel corso della durata del Contratto, variazioni in più o meno a seconda dell'andamento dei consumi del Cliente in conseguenza ad interventi migliorativi dei propri impianti e/o per inserimento, riduzione o per mutate caratteristiche dei punti di fornitura. Il Fornitore, per effetto di quanto sopra, non potrà accampare nei confronti del Cliente alcun diritto di sorta a compenso o indennizzo per il mancato raggiungimento od il superamento delle quantità poste in gara, oltre al costo corrispondente ai quantitativi di energia elettrica effettivamente forniti e al rimborso degli altri costi posti a carico del Cliente da disposizioni dell'ARERA o degli altri Enti regolatori del mercato.

2.03 Durata del Contratto

Il presente Contratto di fornitura decorre dalle ore 0:00 del 01/01/2027 e termina alle ore 24:00 del 31/12/2027.

Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA

3.01 Modifiche all'elenco e alle caratteristiche dei punti di fornitura

L'elenco e le caratteristiche dei punti di fornitura riportati nell'Allegato A è indicativo dello stato della struttura di approvvigionamento elettrico del Cliente alla data di stipula del presente Contratto e, nel corso del medesimo Contratto, è suscettibile di variazioni in relazione alle esigenze dello stesso Cliente per effetto dell'aggiunta di ulteriori punti fornitura, della chiusura e/o modifica delle caratteristiche degli stessi. Il Fornitore si impegna ad accettare le variazioni di cui sopra (aggiunta, riduzione e modifica) relative ai punti di fornitura di cui all'Allegato A, necessarie per soddisfare le esigenze del Cliente, aggiungendoli anche al flusso elettronico, senza che ciò costituisca motivo per l'applicazione di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Contratto; i prezzi di cui al punto 5.01 sono pertanto da intendersi comprensivi anche della totalità degli oneri tecnico-amministrativi (con esclusione di quelli dovuti al Distributore Locale) relativi allo svolgimento delle pratiche necessarie per le attività di connessione quali (anche se non in modo esaustivo) allacciamenti, attivazioni, variazioni di potenza, spostamento linea, spostamento contatore.

Le variazioni (aggiunta, riduzione e modifica) da apportare all'elenco ed alle caratteristiche dei punti di fornitura di cui all'Allegato A saranno effettuate a cura del Cliente tramite comunicazione scritta preventiva con tempi di preavviso e tempistiche come previsti dall'ARERA; sono fatte salve le eventuali variazioni delle regole attualmente vigenti per il cambio di Fornitore. Dette comunicazioni costituiscono formale aggiornamento dell'elenco e delle caratteristiche dei punti di fornitura di cui all'Allegato A.

3.02 Trattamento dati

I dati personali del fornitore, obbligatori per le finalità connesse al perfezionamento dell'affidamento dell'appalto, saranno oggetto di trattamento da parte del committente nel rispetto ed in conformità alla normativa vigente di riferimento in materia di protezione dei dati personali.

L'informativa ai fornitori, completa ed adeguata al Regolamento Europeo n. 679 del 27 Aprile 2016 è disponibile sul sito web del Cliente.

Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE

4.01 Accesso alla rete

L'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, nonché delle reti di distribuzione, sono regolati dalle delibere emanate dalle competenti Autorità.

4.02 Costi integrativi dell'energia elettrica

Per quanto riguarda i costi integrativi si applica quanto previsto all'art. 12 del Capitolato di Fornitura

4.03 Mandato al Fornitore per la stipula di contratti di trasporto e dispacciamento.

Il Cliente autorizza e conferisce mandato al Fornitore per la stipula dei Contratti:

- di trasporto con l'impresa distributrice competente territorialmente;

- di dispacciamento per i punti di fornitura.

Il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per conto del Cliente i necessari Contratti con il Gestore della Rete e con l'Impresa distributrice competente territorialmente.

4.04 Switch delle utenze

Il Cliente, in coerenza a quanto previsto dalla delibera ARERA 487/2015/R/eel e s.m.i., comunicherà al Fornitore l'elenco dei punti di prelievo e gli eventuali dati necessari per consentire le operazioni di switch.

Il Fornitore è obbligato ad eseguire le operazioni di switch nei tempi previsti dall'ARERA al fine di garantire il buon esito dell'operazione ed il regolare avvio della fornitura per tutti i punti di prelievo indicati dal Cliente, ed è tenuto ad informare il Cliente del corretto esito del processo di switch.

Qualora, per cause imputabili al Fornitore, le operazioni di switch non vadano a buon fine, il Fornitore è tenuto a rimborsare al Cliente i maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento elettrico, nel mercato di salvaguardia, dei punti di fornitura per i quali lo switch ha avuto esito negativo.

Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEI RELATIVI SERVIZI

5.01 Formazione dei prezzi unitari dell'energia elettrica e dei relativi servizi

I prezzi base offerti dal Fornitore in sede di gara (espressi in €/MWh), nelle modalità previste dall'art. 2 del Capitolato di Fornitura, sono i seguenti:

- SPREAD SU PUNh: X,XXX00 €/MWh
- SPREAD SU PUNf: X,XX00 €/MWh
- PMU (prezzo medio unitario): X,XXXX00 €/MWh

Di Cui:

GO (garanzie d'origine): X,XX00 €/MWh

- **Criterio PUNh:** quotazione orarie o quartorarie espresse dalla borsa elettrica nel mercato del giorno prima (MGP) del Gestore dei mercati energetici (GME) + Ω PUNh di aggiudicazione;

- **Criterio PUNf:** prezzo medio per fascia, dove per fasce si intendono le fasce F1, F2, F3 previste dalla delibera ARERA 181/06 e s.m.i.) delle quotazioni orarie o quartorarie espresse dalla borsa elettrica nel mercato del giorno prima (MGP) del Gestore dei mercati energetici (GME) + Ω PUNf di aggiudicazione.

Inclusioni ed esclusioni: I prezzi dell'energia elettrica proposti dovranno includere:

oneri di commercializzazione, oneri di sbilanciamento (art. 22 del TIDE), non arbitraggio (art. 24 del TIDE), oneri per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto e congestione delle reti (previste dal TIDE), eventuali costi derivanti dal sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO₂ (EU ETS) ai sensi della Direttiva 2003/87/CE e successive modifiche; oneri legati all'assistenza per le attività di connessione da parte della società di vendita, **annullamento GO**.

Non si intendono compresi nei corrispettivi indicati nel modulo di offerta, e pertanto saranno fatturati dal fornitore:

- oneri di trasmissione, distribuzione e misura, come definiti dalla normativa ARERA;
- perdite standard di rete, come definite dalla normativa ARERA;
- oneri di dispacciamento per le forniture di mercato libero (escluso sbilanciamento) come definiti dalla normativa ARERA, ed in particolare:
 - a) Corrispettivo uplift a copertura dei costi per l'approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali (art. 3 - 24.3 del TIDE)
 - b) Corrispettivo P_q^{uess} a copertura dei costi degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (art. 3 - 24.4 del TIDE)
 - c) Corrispettivo P_y^{fte} a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di TERNA ai fini del dispacciamento (art. 3 - 24.5 del TIDE)
 - d) Corrispettivo P_q^{modrid} a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di modulazione straordinaria e del servizio di riduzione dei prelievi (art. 3 - 24.6 del TIDE)
 - e) Corrispettivo P_q^{wind} a copertura dei ritorsi per la mancata produzione eolica (articolo 3 - 24.7 del TIDE)
 - f) Corrispettivo P^{other} a copertura delle ulteriori partite economiche relative al servizio di dispacciamento di cui all'articolo 3 – 24.8.1 del TIDE
 - g) corrispettivi per l'aggregazione delle misure (Art.15.2 Del.107/09 - TIS - ARERA e s.m.i.);
 - h) corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia (Art. 25 bis Del.107/09 - TIS - ARERA e s.m.i.);
 - i) corrispettivo mercato capacità, l'applicazione in fattura dovrà essere in conformità alla Delibera ARERA ARG/elt 98/11, successivamente modificata e integrata dalla Delibera 365/2019/R/eel e s.m.i.. In caso di contatori con rilevazione oraria, differenziato per ore di picco e ore di fuori picco, come definite da Terna; in caso di rilevazione non oraria tale corrispettivo verrà invece valorizzato in base a quanto previsto per il mercato salvaguardia;
- imposte erariali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché l'IVA, salvo esclusioni di legge;
- oneri di sistema posti espressamente a carico dei Clienti del mercato libero e fatte salve eventuali agevolazioni per i settori energivori (Componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6), come definiti dalla normativa ARERA;
- oneri per attività di connessione previsti dal distributore;
- tutte le componenti "passanti", relative al mercato libero, poste espressamente a carico del Cliente da parte di ARERA.

A detti prezzi si applica quanto previsto agli artt. 9, 10, 11 e 14 del Capitolato di Fornitura.

5.02 Connessioni con l'estero e CIP6/92

Il Cliente conferisce delega al Fornitore per la richiesta di assegnazione di capacità di trasporto con l'estero, per la partecipazione ad aste con assegnazione di energia CIP6/92 o altre assegnazioni particolari eventualmente disposte dalle Autorità competenti. Le eventuali assegnazioni non comporteranno modifiche alle condizioni economiche di cui al precedente punto 5.01.

Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE

6.01 I.V.A.

Tutti gli importi di cui al presente Contratto sono da intendersi al netto dell'IVA che è posta a carico del Cliente nella misura di Legge.

6.02 Comunicazioni per adempimenti tributari

Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore, a mezzo di raccomandata A.R., ogni variazione al proprio regime tributario. Ciascuna Parte si impegna a porre a disposizione dell'altra Parte, in tempo utile, tutte le informazioni ed i documenti necessari ai fini dell'adempimento di eventuali obblighi tributari nonché ai fini della deduzione e del rimborso di tributi.

Articolo 7 - PAGAMENTI

7.01 Fatturazione – Determinazione delle quantità da fatturare.

Per ogni singolo punto di prelievo, le quantità fatturate dovranno essere quelle effettivamente prelevate nel periodo di fatturazione e risultanti dai dati di misura del Distributore Locale.

7.02 Modalità di presentazione delle fatture

La fatturazione avverrà su base mensile ed il Fornitore emetterà un'unica fattura per i consumi elettrici della totalità delle utenze.

Fatturazione a parte verrà effettuata per i corrispettivi relativi ad allacciamenti, attivazioni, variazioni di potenza, spostamento linea, spostamento contatore, etc..

Il Cliente rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione della cd. Fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Tutte le fatture emesse, pertanto, dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: MZO2A0U

GEAL S.p.A. è soggetto a regime di IVA *split payment*.

La trasmissione della documentazione relativa ad ogni fattura per energia elettrica deve essere effettuata a cura del Fornitore, in conformità al successivo punto 8.02, con le seguenti modalità:

- a. trasmissione dei dati, in formato elettronico, relativi al flusso informatico conforme all'Allegato B per la totalità dei punti di fornitura del Cliente riportati nell'Allegato A, completi dell'immagine della corrispondente fattura;
- b. trasmissione della copia della fattura in formato pdf tramite posta elettronica certificata.

7.03 Tempi di pagamento

I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 30 gg data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente di XXXXXX alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Il Fornitore è obbligato a trasmettere entro e non oltre 15 gg solari, dalla data di emissione della fattura, il corrispondente flusso elettronico di fatturazione al fine di consentire la verifica degli importi e delle quantità fatturate.

Qualora il flusso elettronico non venga inviato nei tempi stabiliti, o contenga dati palesemente non corretti, il Cliente inoltrerà formale reclamo al Fornitore dando evidenza delle anomalie riscontrate, ed il Fornitore provvederà alla correzione o a dare adeguata risposta entro 10 giorni.

Il Cliente di riserva la facoltà di sospendere il pagamento della fattura qualora il Fornitore non dia adeguato riscontro al reclamo entro i termini sopraindicati.

7.04 Pagamento

Mediante bonifico bancario.

7.05 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Cliente, ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della competente provincia, della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 8 - COMUNICAZIONI

8.01 Registrazione e comunicazione alle Autorità

Il Fornitore è tenuto ad effettuare in tempo utile, a sua cura e spese, tutte le comunicazioni verso Enti, Autorità ed Amministrazioni comunque competenti che la Legge pone a carico delle Parti in relazione al presente Contratto di fornitura, rimanendo l'esclusivo responsabile di ogni sanzione o gravame derivante da eventuali inadempienze, fatta eccezione per gli obblighi non delegabili posti a carico del Cliente. Con la firma del presente atto il Fornitore manleva il Cliente delle conseguenze che derivino da qualunque inadempimento alle norme di Legge in materia di servizi elettrici.

8.02 Comunicazioni tra le Parti

Il Referente del Fornitore è individuato nella persona del DEC, ing. Michele Tognari, DEC dell'appalto.

Il Referente del Fornitore assicura la propria reperibilità ed è il Soggetto, individuato dal Fornitore, cui il Cliente si deve riferire per qualsivoglia esigenza e comunicazione relativa all'applicazione del presente Contratto.

Il Fornitore è tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni al Cliente in conformità a quanto previsto dal presente Contratto, per iscritto e via informatica con le seguenti modalità:

- a. le copie delle fatture in formato PDF devono essere inviate all'attenzione al seguente indirizzo di posta elettronica: _____
- b. ogni altra comunicazione dovrà essere inviata alla sede operativa di _____ all'attenzione _____ email _____ .

Ogni variazione dei dati di cui al presente Contratto deve essere comunicata per iscritto tramite raccomandata A.R. (indirizzata al Cliente o al Fornitore) in anticipo rispetto alla data di loro modifica.

Articolo 9 - GARANZIE

9.01 Garanzie di fornitura

Il Fornitore garantisce di essere in possesso, al momento della sottoscrizione del presente Contratto di fornitura, di tutte le autorizzazioni, concessioni e accordi necessari all'esecuzione della fornitura medesima in conformità di tutto quanto previsto nel presente Contratto.

Il Cliente non rilascerà alcuna garanzia.

Articolo 10 - FORZA MAGGIORE

10.01 Danni per cause di forza maggiore

Qualora la fornitura non possa essere effettuata per cause di forza maggiore, il Fornitore è tenuto a dare immediata comunicazione al Cliente sia per le vie brevi (telefonica, etc.) che in forma scritta (fax, email, etc.) - come previsto al punto 8.02, assicurandosi che l'informazione sia stata effettivamente presa in carico dal Cliente.

È fatto obbligo a ciascuna delle Parti del dovere di collaborazione - informazione e di adoperarsi al fine di ridurre ogni possibile disservizio alle forniture, limitando eventuali ripercussioni negative sulla regolarità di esercizio dei punti di fornitura di cui all'Allegato A che - in gran parte dei casi

- sono funzionali all'esercizio di un Servizio Pubblico.

Qualsiasi danno o perdita, in qualunque misura registrata, che una delle Parti dovesse subire per causa di forza maggiore - oggetto di immediata comunicazione - non potrà in alcun caso essere addebitata all'altra Parte.

Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

– CESSIONE DEI CREDITI

11.01 Divieto di cessione del Contratto. Subappalto

È fatto divieto di cessione di tutto o di parte del presente Contratto.

È fatto divieto di affidare in subappalto l'attività di dispacciamento, dovendo detta attività essere svolta direttamente dal Fornitore con la propria organizzazione aziendale.

11.02 Cessione dei crediti

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa nei limiti di legge, previa autorizzazione da parte del Cliente.

Articolo 12 - CONFORMITÀ A NORME E REGOLAMENTI DEL CLIENTE

12.01 Conformità a Norme e Regolamenti del Cliente

Il Fornitore si impegna ad operare in conformità a Norme e Regolamenti del Cliente in materia di qualità, ambiente, sicurezza, etica, responsabilità amministrativa, gestione energetica, con particolare riferimento al Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e al Codice Etico adottati dal Cliente.

Articolo 13 – RECESSO E RISOLUZIONE

13.01 Recesso

Non previsto per il Fornitore. Per il Cliente nelle modalità previste ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

13.02 Clausola risolutiva espressa

Il Fornitore riconosce che il Cliente potrà risolvere il presente contratto di diritto, in qualsiasi momento, con effetto immediato e fatta salva ed impregiudicata l'eventuale azione risarcitoria per tutti i danni patiti, nei seguenti casi:

- Il Fornitore non adempia in tutto o in parte, agli obblighi posti a suo carico dai seguenti Articoli:
 - Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA;
 - Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE;
 - Articolo 8 – COMUNICAZIONI;
 - Articolo 9 – GARANZIE;
 - Articolo 10 - FORZA MAGGIORE;
 - Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO – CESSIONE DEI CREDITI;
 - Articolo 12 - CONFORMITÀ A NORME E REGOLAMENTI DEL CLIENTE;
 - Articolo 13 – RECESSO E RISOLUZIONE.
- Comunicazione da parte del Gestore del Sistema Informativo Integrato di risoluzione del contratto di trasporto del Fornitore e/o attivazione dei Servizi di Ultima Istanza ai sensi della delibera ARERA 258/2015/R/eel e smi;
- Nei riguardi del Fornitore sia stato richiesto o dichiarato fallimento o altra procedura concorsuale od anche sia sottoposto volontariamente o involontariamente sotto controllo giudiziale o di altra Autorità;

- Nei riguardi del Fornitore sia stata rilasciata, da parte della Prefettura/Ufficio di Governo competente, la comunicazione antimafia interdittiva di cui all'art. 88 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., attestante la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni secondo quanto espressamente previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 136/2010 e s.m.i..

La risoluzione di diritto si eserciterà, previa contestazione degli addebiti e riconoscimento all'Appaltatore di poter presentare nei 15 (quindici) giorni successivi idonee giustificazioni scritte in merito agli addebiti contestati, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC che dichiarerà risolto il contratto in forza della presente "Clausola Risolutiva Espressa" ed avrà efficacia dalla data di avvenuto ricevimento della stessa.

In caso di risoluzione saranno posti a carico del Fornitore i maggiori costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, necessaria al fabbisogno del Cliente - di cui al punto 2.01 – fino alla scadenza contrattuale, rispetto ai prezzi di aggiudicazione (con esclusione degli oneri stabiliti dalle Autorità competenti), oltre alla maggiorazione del 10% a titolo esclusivo di spese generali e salvo il pagamento degli ulteriori danni subiti dal Cliente.

Articolo 14 - CONTROVERSIE

14.01 Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente Contratto di fornitura sarà competente il Foro di Lucca, con espressa esclusione della clausola compromissoria inerente l'arbitrato.

Articolo 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nelle deliberazioni ARERA ed alle norme del codice civile laddove applicabili.

Letto, approvato, sottoscritto

IL CLIENTE

GEAL S.p.A.

IL FORNITORE

XXXXXXXXXXXXXX

A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti, previa lettura del presente Contratto, dichiarano espressamente di accettare ed approvare specificatamente il contenuto dei seguenti articoli:

Articolo 1 - PREMESSE E DEFINIZIONI, Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO, Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA, Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE, Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEI RELATIVI SERVIZI, Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE, Articolo 7 - PAGAMENTI, Articolo 8 - COMUNICAZIONI, Articolo 9 - GARANZIE, Articolo 10 - FORZA MAGGIORE, Articolo 11 - DIVIETO

DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO – CESSIONE DEI CREDITI, Articolo 12 - CONFORMITÀ A NORME
E REGOLAMENTI DEL CLIENTE, Articolo 13 – RECESSO E RISOLUZIONE , Articolo 14 - CONTROVERSIE, Articolo
15 - NORME DI RINVIO.

IL CLIENTE

GEAL S.p.A.

IL FORNITORE

XXXXXXXXXXXXXX
